



31267-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE

Composta da

| | | |
|---------------------------|----------------|-------------------|
| Emanuele Di Salvo | - Presidente - | Sent. n. sez. 24 |
| Sergio Beltrani | | CC - 16/08/2022 |
| Francesco Centofanti | | R.G.N. 26351/2022 |
| Alessandro Maria Andronio | | |
| Fabrizio D'Arcangelo | - Relatore - | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

_____) (Germania) il

avverso la sentenza del 15.07.2022 emessa dalla Corte di appello di Genova

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso;
udite le richieste del difensore, avvocato _____, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha disposto la consegna di _____ all'autorità giudiziaria tedesca, in

fe

attuazione di un mandato di arresto processuale emesso in data 21 agosto 2015 dal Procuratore della Repubblica di Regensburg, in ordine al procedimento instaurato a suo carico per i reati di evasione fiscale e contributiva commessi in Svizzera e in Germania dal 2008 al 2014, con esclusione delle dichiarazioni omesse o infedeli nella parte riguardante «l'imposta sulle attività commerciali» corrispondente nell'ordinamento italiano all'IRAP.

La Corte di appello ha anche disposto che l'esecuzione del mandato di arresto europeo sia subordinata alla condizione che la persona richiesta in consegna, dopo essere stata sottoposta a processo nel Paese richiedente, sia rinviato nello Stato italiano per scontarvi la pena eventualmente irrogata dallo Stato membro emittente, in quanto il _____, cittadino europeo, risiede stabilmente in territorio italiano da oltre cinque anni.

2. L'avvocato _____, difensore del _____ ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento, deducendo cinque motivi e, segnatamente:

- l'inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità e, segnatamente, dell'art. 17, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69, in quanto la Corte di appello di Genova avrebbe attuato in modo incompleto il contraddittorio tra le parti in ordine alla richiesta di consegna e, in particolare, non avrebbe consentito alla difesa di controdedurre in ordine alla memoria depositata dal Procuratore Generale all'udienza del 15 luglio 2022;

- l'inosservanza dell'art. 6, comma 1, lett. d), g) ed e) della legge n. 69 del 2005 in relazione agli artt. 4, 5, 10 *bis* e 10 *ter* del d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto la Corte di appello di Genova avrebbe disposto la consegna, in luogo di richiedere chiarimenti all'autorità giudiziaria emittente, pur a fronte di carenze documentali ravvisabili nel mandato di arresto europeo e della sua incompletezza grafica;

- la violazione dell'art. 7, comma 1, lett. e), della legge n. 69 del 2005, in quanto la Corte di appello di Genova avrebbe disposto la consegna del _____ pur in difetto della doppia punibilità delle condotte contestate nel mandato di arresto europeo, in quanto le corrispondenti fattispecie interne (artt. 10 *bis* e 10 *ter* d.lgs. n. 74 del 2000) sarebbero punite con una pena massima inferiore a tre anni di reclusione ed avrebbero ad oggetto l'imposta sul commercio, che non ha equivalenti nella legislazione tributaria italiana;

- la violazione del principio del *ne bis in idem* internazionale (e, segnatamente, dell'art. 3, par. 2, della Decisione quadro 2002/584/GAI), in quanto la persona richiesta in consegna sarebbe stata giudicata per i medesimi fatti dal Tribunale di Berna, con sentenza del 21 dicembre 2020, e, dunque, non sarebbe ammissibile la celebrazione di un secondo giudizio da parte di altra autorità giudiziaria;

- la violazione degli artt. 32 della Costituzione, 1, par. 3 della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, 3, 4 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto la Corte di appello di Genova avrebbe omesso di differire la richiesta di consegna del _____, ultrasettantenne provato «dalle fatiche di una vita vissuta negli ultimi sei anni praticamente da solo e in mezzo ai campi», anzitutto al fine di consentire accertamenti medici sulle sue condizioni di salute.

3. L'avvocato _____ n data 9 agosto 2022, ha depositato un motivo aggiunto, nel quale ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e segnatamente degli artt. 370 del codice penale tedesco (*Strafgesetzbuch*), 152 e 157 del codice di procedura penale tedesco (*Strafprozessordnung*); 6, comma 1, lett. d), e), g) e 16 della legge n. 69 del 2005, in relazione agli artt. 4, 5, 10 *bis*, 10 *ter* d.lgs. n. 74 del 2000.

Rileva il difensore che, nonostante siano ormai trascorsi quattordici anni dalla realizzazione delle condotte di esterovestizione poste a fondamento del mandato di arresto europeo, l'indagine nei confronti del ricorrente - intrapresa nel 2015 ed iscritta al numero di fascicolo 151 Js 15909/15 -, non sarebbe ancora conclusa e deduce che la Corte di appello di Genova avrebbe dovuto rigettare la richiesta di consegna, in quanto l'esecuzione del mandato di arresto europeo, esponendo il ricorrente a una lunga carcerazione preventiva e a una condanna esemplare, sarebbe sproporzionata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere ~~dichiarato infondato~~ ^{CONSIDERATO} in quanto i motivi proposti sono infondati.

2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di norme processuali previste a pena di nullità e, segnatamente, dell'art. 17, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69, in quanto la Corte di appello di Genova avrebbe attuato in modo incompleto il contraddittorio tra le parti in ordine alla richiesta di consegna e, in particolare, non avrebbe consentito alla difesa di controdedurre in ordine alla memoria depositata dal Procuratore Generale all'udienza del 15 luglio 2022.

Il ricorrente deduce, in particolare, che il Presidente della Corte di appello, all'udienza del 1 luglio 2022, aveva invitato le parti a concludere e il Procuratore

Generale aveva rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo di non darsi corso alla consegna per mancanza del requisito della doppia punibilità.

La Corte di appello aveva, tuttavia, rinviato all'udienza del 15 luglio 2022 al mero fine di consentire alla difesa di versare in atti, nelle forme della perizia giurata, il parere *pro veritate* reso dal Prof. Avv. _____ esperto in diritto penale tributario tedesco, peraltro già depositato, ancorché con traduzione non asseverata.

A questa udienza, tuttavia, la Procura Generale aveva mutato le proprie determinazioni, depositando una memoria in udienza, e la Corte di appello aveva disposto la consegna del _____ senza consentire alla difesa del ricorrente di controdedurre, differendo la decisione.

Ad avviso del ricorrente, dunque, la Corte di appello avrebbe violato l'art. 17 della legge n. 69 del 2005, in quanto, come ribadito di recente dalla giurisprudenza di legittimità, la corte di appello chiamata a pronunciarsi sulla consegna può decidere solo all'esito di un'udienza camerale in cui sia stato pienamente ed effettivamente assicurato il contraddittorio tecnico tra le parti sull'esistenza delle condizioni per la consegna, a pena di nullità ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 11983 del 30/03/2022, Perica, Rv. 283052-02).

3. Il motivo è infondato.

L'art. 17, comma 1, della legge n. 69 del 2005 stabilisce che la Corte d'appello decide sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna con sentenza emessa all'esito di una procedura in forma camerale, dopo aver sentito il Procuratore generale, il difensore e, se compare, la persona richiesta in consegna.

La violazione dedotta dal ricorrente è, tuttavia, nella specie insussistente, in quanto la Corte di appello ha deciso sull'esecuzione del mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria tedesca all'esito di un'udienza camerale in cui il contraddittorio tecnico tra le parti è stato pienamente ed effettivamente assicurato.

La Corte di appello di Genova, infatti, all'udienza del 15 luglio 2022 ha nuovamente sentito il Procuratore Generale e la difesa della persona richiesta in consegna prima di ritirarsi in camera di consiglio e di deliberare la consegna del _____.

Dal verbale di udienza risulta, peraltro, che la difesa del _____ ha avuto modo di controdedurre in modo pieno ed effettivo in ordine alla memoria depositata e alle richieste rassegnate dal Procuratore Generale, eccependo l'inammissibilità della memoria presentata dal Procuratore generale e della modifica delle conclusioni rassegnate alla precedente udienza del 1 luglio 2022.

Nell'ambito di questo motivo il ricorrente ha anche rilevato difformità tra la copia della sentenza impugnata trasmessa al difensore a mezzo pec in data 18

luglio 2002, alle ore 8,00, e quella successivamente trasmessa il medesimo giorno alle ore 10.48.

Il ricorrente, tuttavia, non ha espressamente dedotto alcuna violazione di legge sul punto e, comunque, la sequenza di comunicazioni poste in essere dalla cancelleria della Corte di appello, conclusasi con la correzione di errore materiale posta in essere dal Presidente del Collegio che ha sottoscritto la sentenza, non ha recato alcun pregiudizio alla parte.

4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza dell'art. 6, comma 1, lett. d), g) ed e) della legge n. 69 del 2005 in relazione agli artt. 4, 5, 10 *bis* e 10 *ter* del d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto la Corte di appello di Genova avrebbe erroneamente disposto la consegna del _____ pur a fronte di evidenti carenze documentali del mandato di arresto europeo e della sua incompletezza grafica.

Deduce il ricorrente che le informazioni fornite nel mandato di arresto europeo non soddisferebbero i requisiti previsti dalla Decisione quadro 2002/584/GAI e dalla legge italiana di attuazione.

Nel proprio parere *pro veritate*, infatti, il Prof. Avv. _____ al avrebbe rilevato che: i reati per cui procede l'autorità giudiziaria tedesca (§370 AO) potrebbero al massimo essere punibili ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, ma non sussisterebbe la doppia incriminazione secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 69 del 2005; la presunta evasione dell'imposta sul commercio ("GewSt") non sarebbe punibile in territorio italiano, in quanto la stessa non è assimilabile ad alcuna imposta italiana; il divieto di doppia punizione sancito dall'art. 54 della Convenzione di Schengen precluderebbe la consegna del _____ e, comunque, la consegna di un soggetto di settant'anni porterebbe a una prolungata detenzione preventiva.

Ad avviso del ricorrente, inoltre, nella traduzione in lingua italiana del mandato di arresto europeo i capi di imputazione formulati sarebbero caratterizzati da assoluta genericità; difetterebbe, infatti, una descrizione, ancorché generica e succinta dei fatti contestati, e le condotte descritte sembrerebbero essere sorrette dall'elemento psicologico della colpa e non già del dolo, come nei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000.

La Corte di appello di Genova, dunque, avrebbe disposto la consegna del _____ ancorché il mandato di arresto europeo abbia ommesso di fornire tutti gli elementi utili alla decisione sulla consegna e abbia ommesso di indicare le specifiche fonti di prova e, segnatamente, senza previamente richiedere informazioni integrative all'autorità giudiziaria emittente.

5. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, del resto, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 - 01). È, parimenti, inammissibile per genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice *a quo*, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).

Il ricorrente, infatti, si è limitato a ribadire le censure svolte nella memoria depositata all'udienza del 15 marzo 2022, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto il mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria tedesca conforme al paradigma delineato dall'art. 6, comma 1, della legge n. 69 del 2005, così come riformulato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d. lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 e che, a differenza della disciplina previgente, sancisce il principio, conforme alla decisione quadro 2002/584/GAI, dell'autosufficienza documentale del mandato di arresto europeo.

La disciplina riformata, del resto, trova applicazione nel caso di specie, secondo quanto disposto dall'art. 28 d.lgs. n. 10 del 2021, in quanto, ancorché il mandato di arresto europeo sia stato emesso nel 2015, l'arresto della persona richiesta in consegna è avvenuto solo in data 3 marzo 2022 e, dunque, nel vigore della disciplina attuale.

6. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 7, comma 1, lett. e), della legge n. 69 del 2005, in quanto la Corte di appello di Genova avrebbe disposto la consegna del ~~_____~~ pur in difetto della doppia punibilità delle condotte contestate nel mandato di arresto europeo.

Ad avviso del ricorrente, le condotte descritte nel mandato di arresto europeo sembrerebbero essere sorrette dall'elemento psicologico della colpa e non già del dolo, come nei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000.

Le corrispondenti fattispecie interne (artt. 10 *bis* e 10 *ter* d.lgs. n. 74 del 2000), inoltre, sarebbero punite con una pena massima inferiore a tre anni di reclusione ed avrebbero ad oggetto l'imposta sul commercio, che non ha equivalenti nella legislazione tributaria italiana (e, comunque, non nell'IRAP e nell'IRES).

